

STATUTO
"Centro Parrocchiale Giovanni Paolo II"
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA', OGGETTO E DURATA



ART. 1

(Denominazione)

- 1.1 E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS"), del Codice Civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, l'associazione denominata "Centro Parrocchiale Giovanni Paolo II", di seguito denominata "Associazione".
- 1.2 La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS") o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore", o in forma abbreviata "ETS" e diventerà "Centro Parrocchiale Giovanni Paolo II Ente del Terzo Settore" o "Centro Parrocchiale Giovanni Paolo II ETS". L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.3 L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

ART. 2

(Sede)

- 2.1 L'Associazione ha sede in Occhiobello (RO), fraz. S. Maria Maddalena, via Gorizia, n. 4. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dall'Assemblea degli Associati e non comporta modifica statutaria.
- 2.2 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici, succursali o unità locali, comunque denominate che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

ART. 3

(Finalità e oggetto sociale)

- 3.1 L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:
- consentire ai propri Associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, la crescita civile e culturale, la coesione e l'aggregazione sociale e il miglioramento della qualità della vita;
 - favorire particolarmente la partecipazione dei cittadini in genere, in particolare quella dei giovani, alle attività di cui al presente art. 3.
- 3.2 Le finalità di cui sopra sono perseguite mediante lo svolgimento, in favore dei propri Associati, di loro familiari e di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, tra cui:
- a) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
- 3.3 In particolare, rientrano tra le attività di interesse generale che l'Associazione si prefigge:
- la promozione di progetti ed iniziative rivolte ai giovani;
 - la promozione, lo sviluppo e il sostenimento di processi di partecipazione attiva dei giovani nel perseguire il bene comune, elevando i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita;
 - la promozione di varie attività sociali, culturali, socio-assistenziali, ricreative, di formazione della persona, utili alla crescita umana, in particolare quella cristiana, del territorio ed al sostegno dei giovani e della famiglia;
 - l'accompagnamento nella crescita dei giovani, sviluppando nuove opportunità di coinvolgimento, di partecipazione, favorendo l'impegno culturale-sociale ed intervenendo in tutti i diversi contesti di interesse;

Roberto Ferraro

Roberto Ferraro
Collette Ferraro
S. Maria Maddalena
Monte Benetti
Roberto Ferraro
Roberto Ferraro

- la promozione dell'accoglienza e dell'inclusione nelle attività dell'Associazione attraverso attività ed esperienze di ispirazione cattolica;
 - l'organizzazione di attività culturali, di aggregazione e di promozione sociale, in particolare a favore dei giovani;
 - la promozione di autentici rapporti di amicizia e di collaborazione tra le diverse fasce di età;
 - la promozione di attività nel settore della cultura e dell'arte, anche in collaborazione con altre associazioni o enti;
 - lo sviluppo di interessi culturali e la produzione artistica;
 - la promozione e il sostenimento di iniziative, eventi ed azioni sul territorio a carattere culturale, ricreativo e socio-educativo;
 - la promozione dell'integrazione e la coesione sociale tra i vari soggetti all'interno del territorio;
 - l'organizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, concerti, ed ogni altra forma di spettacolo legata ad ogni forma d'arte;
 - l'organizzazione di corsi di formazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, musicali, di cinema, di fotografia, linguistici, di pittura, di disegno;
 - l'organizzazione di pellegrinaggi, campi-scuola, centri estivi, weekend informativi;
 - l'organizzazione di cineforum, dibattiti, proiezioni, manifestazioni;
 - l'organizzazione di attività musicali e teatrali;
 - l'organizzazione di circoli tematici;
 - l'organizzazione di conferenze, incontri culturali e divulgativi, rassegne letterarie ed incontri con autori, conferenze, congressi, meeting nell'ambito delle proprie finalità;
 - l'organizzazione, la promozione della raccolta e distribuzione, a titolo anche di beneficenza, di beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
- 3.4 L'Associazione può esercitare, secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Spetta al Consiglio Direttivo stabilire le attività rientranti tra le attività diverse.
- 3.5 L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

ART. 4

(Volontari e lavoratori dipendenti)

- 4.1 Le attività di cui all'art. 3 che precede sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 4.2 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 4.3 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 4.4 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.
- 4.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- 4.6 Gli Associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.
- 4.7 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 del CTS.
- 4.8 I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 5

(Durata)

- 5.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II ASSOCIATI

ART. 6

(Definizione di Associato)

- 6.1 Sono membri dell'Associazione d'ora innanzi, l'"Associato" o, al plurale, gli "Associati", i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo il presente statuto e la normativa vigente, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.
- 6.2 Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:
- a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o che successivamente vengono ammessi all'Associazione come tali;
 - b) Associati Benemeriti, i quali sono i sacerdoti (il parroco ed i vicari parrocchiali) a cui pro tempore è affidata la Parrocchia di S. Maria Maddalena, Occhiobello (RO), Fraz. S. Maria Maddalena, Via Gorizia, n. 6, C.F. 92000780293, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto del Ministro dell'Interno dell'11 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 246 del 22 ottobre 1986, con personalità giuridica, iscritto in data 25 settembre 1987 nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Rovigo al n. 117 (d'ora innanzi, la "Parrocchia");
 - c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti, precisandosi che quando, nello statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.
- 6.3 L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
- 6.4 Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 6.5 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
- 6.6. Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli Associati né alcuna differenza di trattamento fra gli Associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 7

(Pluralità degli Associati)

- 7.1 L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

ART. 8

(Criteri di ammissione, esclusione e recesso degli Associati)

- 8.1 L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che presentandola dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la normativa applicabile.
- 8.2 L'Associazione valuta la Domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta oppure la respinge.
- 8.3 L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.
- 8.4 Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro 90 (novanta) giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.
- 8.5 Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui, avendo ricevuto la comunicazione dell'accoglimento della Domanda, provvede a versare la Quota Iniziale.
- 8.6 La qualità di Associato si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
- 8.7 La qualità di Associato Benemerito cessa altresì quando l'Associato Benemerito cessa dal proprio ufficio nella Parrocchia.
- 8.8 L'esclusione degli Associati è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Federico Fusi

Federico Fusi

Calisto Tanzi

Giovanna Benemerito

d. Andrea Benemerito

eleonora Fusi
Monica Benemerito

- 8.9 L'Associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale Quota Annuale.
- 8.10 Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'Associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
- 8.11 L'Associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
- 8.12 L'Associato receduto, decaduto o escluso cessa automaticamente anche dalla carica di membro del Consiglio Direttivo e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO III PATRIMONIO ED ENTRATE

ART. 9 (Patrimonio iniziale)

- 9.1 Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 350,00 (trecentocinquanta/00).

ART. 10 (Entrate)

- 10.1 L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:
- a) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - b) il percepimento della Quota Annuale;
 - c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
 - f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
 - g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
 - h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
 - i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

ART. 11 (Quota Iniziale e Quota Annuale)

- 11.1 L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito, in fase di costituzione dell'Associazione, dagli Associati Fondatori, successivamente dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").
- 11.2 Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").
- 11.3 Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:
- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
 - b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

ART. 12 (Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti)

- 12.1 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di

raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, del CTS.

- 12.2 L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato.

ART. 13

(Irripetibilità di apporti e versamenti)

- 13.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di decadenza, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.
- 13.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 14

(Incremento e salvaguardia del patrimonio)

- 14.1 Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:
- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
 - e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.
- 14.2 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.
- 14.3 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.
- 14.4 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

ART. 15

(I beni)

- 15.1 I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

ART. 16

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

- 16.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del CTS nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo



Federico

Carlo Perotti

Stefano Senesi
d. Mich. Albrici

M.
P. An.

Alessandro Fines
Monta Bonetti

svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO IV SISTEMA DI GOVERNANCE

ART. 17 (Organi dell'Associazione)

- 17.1 Sono Organi dell'associazione:
- 1) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, l'"Assemblea");
 - 2) il Consiglio Direttivo;
 - 3) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice-Presidente");
 - 4) Organo di Controllo (eventuale);
 - 5) Organo di Revisione (eventuale).
- 17.2 Tutte le cariche sociali, ad eccezione di quelle relative all'Organo di Controllo e di Revisione, sono gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Sezione I Assemblea degli Associati

ART. 18 (Principi generali)

- 18.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
- 18.2 L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.
- 18.3 L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

ART. 19 (Compiti dell'Assemblea)

- 19.1 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
- 19.2 L'Assemblea inoltre:
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - nomina e revoca i componenti i membri del Consiglio Direttivo;
 - nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo;
 - nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Revisione;
 - approva il bilancio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli Associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 20 (Convocazione dell'Assemblea)

- 20.1 È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, dal Vice-Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare agli Associati, ai membri del Consiglio Direttivo ed all'Organo di Controllo, se nominato, almeno 8 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima convocazione e non oltre 15 giorni da quest'ultima.



Alessandro Fenu

Carlotta Fenu

Patrizia Balducci
Giuseppe Veneri

Marta Barozzi

- 20.2 Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro degli Associati o a quello dichiarato all'atto della nomina per quanto riguarda i membri del Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo.
- 20.3 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
- 20.4 L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

ART. 21

(Presidenza dell'Assemblea)

- 21.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o in mancanza di entrambi, su decisione dell'Assemblea degli Associati da un membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da un Associato.
- 21.2 Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario a tal uopo nominato di volta in volta.
- 21.3 Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ART. 22

(Deliberazioni dell'Assemblea)

- 22.1 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione nonché la devoluzione del patrimonio della stessa. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- 22.2 È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.
- 22.3 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e abbiano versato la Quota Iniziale e la Quota Annuale.
- 22.4 Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati che non siano membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo o dell'Organo di Revisione, conferendo delega scritta. Ciascun delegato è portatore fino ad un massimo di tre deleghe.
- 22.5 Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri che siano anche Associati non hanno diritto di voto.
- 22.6 Ogni Associato ha diritto ad un voto. Il diritto di voto relativo agli Associati minori di età viene esercitato dall'esercente potestà genitoriale o da uno dei genitori. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- 22.7 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata la maggioranza degli Associati e delibera a maggioranza assoluta degli Associati presenti. Se all'Assemblea non è complessivamente rappresentata la maggioranza degli Associati, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata e delibera a maggioranza degli Associati presenti.
- 22.8 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno il 75% degli Associati e delibera con almeno due terzi degli Associati presenti. Se all'Assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di Associati di cui sopra, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata e si ritiene regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli Associati e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati presenti.

Sezione II

Consiglio Direttivo

ART. 23

(Competenze del Consiglio Direttivo)

- 23.1 Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.
- 23.2 Al Consiglio Direttivo compete:
- a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
 - b) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
 - c) predisporre ed approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati Ordinari e Associati Fondatori;

Federico Fenu

- e) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
 - f) deliberare la nomina del Presidente e del Vice-Presidente;
 - g) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
 - h) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.
- 23.3 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

ART. 24

(Composizione del Consiglio Direttivo)

- 24.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti che va da 5 (cinque) a 9 (nove) Consiglieri eletti dall'Assemblea, nel cui ambito sono compresi il Presidente ed il Vice-Presidente.
- 24.2 I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche. La restante parte dei membri del Consiglio Direttivo può essere nominata anche tra non Associati purché nel rispetto dei limiti di cui all'art. 26, comma 5 del CTS.
- 24.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.
- 24.4 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Consiglio Direttivo decade dall'ufficio.
- 24.5 Il Consigliere che è anche Associato decade all'ufficio di Consigliere qualora venga meno la qualità di Associato.
- 24.6 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, l'Assemblea degli Associati è convocata senza indugio al fine di nominare un nuovo Consigliere in sostituzione del dimissionario. Il Consigliere eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
- 24.7 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
- 24.8 I Consiglieri sono rieleggibili.
- 24.9 Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi dei Consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
- 24.10 Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 24.11 Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri uno o più Consiglieri Delegati o conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, stabilendone le funzioni. Il Consiglio Direttivo può nominare direttori, nonché istitutori, procuratori *ad negotia* e mandatari in genere conferendo loro la rappresentanza dell'Associazione per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

ART. 25

(Il Presidente e il Vice-Presidente)

- 25.1 Il Presidente ed il Vice-Presidente hanno disgiuntamente la rappresentanza generale dell'Associazione che la esercitano secondo le modalità e limiti approvati dal Consiglio Direttivo.
- 25.2 Al Presidente ed al Vice-Presidente del Consiglio Direttivo spetta, anche in via disgiunta, di:
- a) effettuare, secondo le modalità e limiti approvati dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
 - b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della normativa applicabile;
 - c) promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
 - d) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
 - e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
 - f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.
- 25.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve senza indugio convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- 25.4 Il Presidente ed il Vice-Presidente convocano e presiedono l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolgono l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

- 25.5 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 26

(Convocazione del Consiglio Direttivo)

- 26.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice-Presidente ogni qualvolta questi lo ritengano opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 Consiglieri o dall'Organo di Controllo.
- 26.2 La convocazione è effettuata mediante avviso, inviato in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.), contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
- 26.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.
- 26.4 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

ART. 27

(Deliberazioni del Consiglio Direttivo)

- 27.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
- 27.2 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:
- sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
 - sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
- 27.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere designato dai membri del Consiglio Direttivo presenti.
- 27.4 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Sezione III

Organo di controllo e Revisione legale dei conti

ART. 28

(Organo di controllo)

- 28.1 L'Organo di controllo, monocratico (Controllore Unico) o collegiale (Collegio di Controllori), è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del CTS. Ai sensi dell'art. 2397, comma 2 del Codice Civile, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.
- 28.2 In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.
- 28.3 Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
- 28.4 L'Organo di Controllo dura in carica per 3 esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.
- 28.5 L'organo di controllo:

Federico F...

Antonio F...
B. B...
Carlo F...
Ph...
Giovane Venen...
Alto...
Bened...
Marta B...

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017;
 - e) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 28.6 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

ART. 29

(Organo di Revisione legale dei conti)

- 29.1 È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del CTS. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO V BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

ART. 30

(Esercizi associativi)

- 30.1 L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 31

(Bilancio)

- 31.1 I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del CTS e delle relative norme di attuazione.
- 31.2 Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 32

(Bilancio sociale)

- 32.1 Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del CTS.

ART. 33

(Libri sociali obbligatori)

- 33.1 L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:
- a) il libro degli Associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli Associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
 - d) Registro dei Volontari.
- 33.2 I libri di cui alle lettere a), b) e d) del paragrafo 33.1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del paragrafo 33.1 sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
- 33.3 Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 33.1, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione.
- 33.4 Il libro del Consiglio Direttivo può essere esaminato dai membri dello stesso.
- 33.5 Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.
- 33.6 L'Organo di Controllo e di Revisione legale dei conti hanno diritto di esaminare tutti i libri e registri tenuti dall'Associazione.

**TITOLO VI
ESTINZIONE E SCIoglIMENTO**

ART. 34

(Devoluzione del patrimonio)

- 34.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS.
- 34.2 In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Letto, firmato e sottoscritto.

Gli Associati

Don Nicola Albertin

d. Mich Albertin

Don Patrizio Boldrin

Patrizio Boldrin

Don Alessandro Ferracin

Alessandro Ferracin

Carlotta Ferranti

Carlotta Ferranti

Marta Bonatti

Marta Bonatti

Federico Quaiotti

Federico Quaiotti

Giovanna Veronesi

Giovanna Veronesi

d. Mich Albertin

Marta Bonatti





Liquidato € 2001,00 Registrato il 25 FEB. 2025

() Serie 3

ORIGINALE N. 137

1/1/2025
Elena Mazzoli
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Francesco Anselmi